

ESTRATTO

# RIVISTA TICINESE DI DIRITTO

II- 2015

*Samuele Vorpe*  
*Giovanni Molo*

**Lo scambio automatico d'informazioni fiscali**

CANCELLERIA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

HELBING LICHTENHAHN

Direzione e responsabilità editoriale:

Prof. Dr. Marco Borghi  
e-mail: marco.borghi@unifr.ch

Redazione della parte fiscale:

Dr. Andrea Pedroli, Presidente della Camera di diritto tributario  
e-mail: andrea.pedroli@ti.ch

incaricati dal Consiglio di Stato

Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e  
Helbing Lichtenhahn, Basilea (www.helbing.ch)

Distribuzione: – Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza,  
6501 Bellinzona (e-mail: rtid@ti.ch)  
– Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf

Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi  
e-mail: gibi.borghi@unifr.ch

Stampa: Tipografia Mazzoni Moduli SA - 6595 Riazzino  
e-mail: mazzoni-moduli@ticino.com

Copertina: riproduzione da Cornelia Forster

ISSN 1661-0954 – ISBN 978-3-7190-3797-0 (Helbing Lichtenhahn)  
ISBN 978-88-6303-044-6 (Repubblica e Cantone Ticino)

# Lo scambio automatico d'informazioni fiscali

*Samuele Vorpe\*/Giovanni Molo\*\**

1. Introduzione
2. La Convenzione sull'assistenza amministrativa
  - 2.1. Il punto di partenza
  - 2.2. Le imposte considerate
  - 2.3. Le altre forme di assistenza amministrativa
3. L'Accordo multilaterale per lo scambio automatico d'informazioni
  - 3.1. Il preambolo
  - 3.2. I contenuti dell'MCAA (e del CRS)
  - 3.3. Le informazioni oggetto dello scambio (persone e conto)
  - 3.4. Gli istituti finanziari residenti in Svizzera
  - 3.5. Gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione
  - 3.6. L'individuazione dei conti oggetto dello scambio
  - 3.7. Le tempistiche e le modalità dello scambio
  - 3.8. Il principio della riservatezza e della protezione dei dati
4. Il disegno di legge federale sullo scambio automatico d'informazioni
  - 4.1. Una legge di applicazione solo per lo scambio automatico
  - 4.2. La valenza dei commenti dell'OCSE per gli istituti finanziari
  - 4.3. La comunicazione a priori alle persone oggetto dello scambio e relativa tutela giurisdizionale
  - 4.4. La comunicazione delle informazioni all'AFC
  - 4.5. La comunicazione delle informazioni agli Stati partner e relativa tutela giurisdizionale
  - 4.6. Le ripercussioni sul segreto bancario svizzero
  - 4.7. Le informazioni trasmesse automaticamente dall'estero
  - 4.8. La regolarizzazione degli averi non dichiarati in uno Stato partner
5. L'attivazione bilaterale
6. Lo scambio automatico d'informazioni con l'UE
7. Entrata in vigore
8. Conclusione

---

\* Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI.

\*\* Avvocato, LLM, Consulente del Centro di competenze tributarie della SUPSI.

## 1. Introduzione

Il *countdown* è iniziato: dal 1° gennaio 2017 il segreto bancario svizzero rappresenterà soltanto uno sbiadito ricordo per i clienti esteri della piazza finanziaria svizzera. Ebbene sì! Dopo il 13 marzo 2009 tutto è cambiato. Da quando il Consiglio federale, di fronte ai continui attacchi della Comunità internazionale, presieduta dal G20, decise di revocare le sue riserve in materia di assistenza amministrativa fiscale per adeguarsi allo *standard* previsto dall'art. 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale (M-OCSE), tutto è cambiato. Da quel venerdì 13 il segreto bancario non è più lo stesso. Dopo aver espunto le sue riserve all'art. 26 M-OCSE, la Svizzera si è detta disponibile a rivedere con tutti gli Stati la clausola sull'assistenza amministrativa prevista dalle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sul reddito e sulla sostanza (CDI). Cosicché, anno dopo anno, il segreto bancario è diventato sempre meno segreto di fronte alle autorità fiscali di quegli Stati con i quali la Svizzera aveva (e ha) rivisto la relativa CDI per abbracciare uno scambio d'informazioni in materia fiscale ai fini (i) della corretta applicazione delle disposizioni convenzionali, *i.e.* per evitare i fenomeni di doppia imposizione giuridica, (ii) della corretta applicazione del diritto interno dello Stato richiedente, *i.e.* per combattere qualsiasi forma d'evasione fiscale e per ottenere informazioni per la corretta tassazione dei propri residenti.

Tuttavia il segreto bancario teneva ancora poiché lo scambio d'informazioni, secondo lo *standard* minimo dell'OCSE di cui all'art. 26, era quello su domanda. Sicché, lo Stato doveva avere a disposizione sufficienti informazioni affinché potesse formulare alla Svizzera (*i.e.* lo Stato richiesto) una richiesta verosimilmente rilevante che non costituisse una mera ricerca indiscriminata d'informazioni (cd. *fishing expeditions*). Era quindi necessario indicare nella domanda qualsiasi elemento che permettesse di identificare la persona oggetto del controllo e, nella misura in cui fossero noti, nel rispetto del principio di proporzionalità, quegli elementi atti ad identificare il detentore delle informazioni.

Dal luglio 2012 lo scambio d'informazioni su domanda si è poi arricchito delle richieste cd. «*raggruppate*», *i.e.* basate su più contribuenti senza però conoscere i loro nomi, ma identificandoli attraverso un «*modello com-*

*portamentale*» utilizzato dal gruppo di contribuenti, sovente con l'aiuto del detentore delle informazioni o di terze persone (avvocati d'affari, fiduciari, gestori patrimoniali), che consentisse ai contribuenti stessi di infrangere sistematicamente la legge fiscale del loro Stato di residenza.

Era ormai chiaro che, da lì a poco tempo, sarebbe giunto anche lo scambio automatico d'informazioni. Ci fu, a dire il vero, un lodevole tentativo di cambiare il destino del segreto bancario nei confronti delle autorità fiscali, che però non diede i frutti sperati. La Svizzera, infatti, propose ad alcuni Stati (Germania, Regno Unito, Austria, Italia, ma anche all'Unione europea [UE]), alternativamente allo scambio d'informazioni automatico, soldi derivanti dalle trattenute alla fonte sui proventi finanziari dei loro residenti con relazioni contrattuali presso gli istituti finanziari svizzeri.

Si trattava in sostanza di istituire un agente pagatore svizzero (di regola la banca) che applicasse le normative fiscali dello Stato di residenza del cliente in materia di tassazione alla fonte. Tuttavia, il cliente doveva aver sanato la propria posizione fiscale attraverso il pagamento di un'imposta liberatoria, una *tantum*, sulla base di un calcolo piuttosto complesso e previsto dalla convenzione bilaterale. Era il modello *Rubik* che aveva in sostanza due finalità: (i) la tutela dell'anonimato e (ii) il pagamento delle imposte al Paese di residenza del cliente. Questo modello tuttavia non decollò, da quando i *Länder* tedeschi, a maggioranza socialdemocratica, respinsero il progetto.

Da allora, era il novembre 2012, la Svizzera alzò bandiera bianca e si impegnò con la Comunità internazionale per implementare il nuovo *standard*: lo scambio automatico d'informazioni!

Lo scambio automatico d'informazioni segna, in tutto e per tutto, la fine definitiva del segreto bancario svizzero. La Svizzera, come del resto anche altri Stati, soprattutto quelli *off-shore*, ha aderito alla trasparenza fiscale internazionale ed è pronta ad introdurre nel suo diritto interno questo modello, sviluppato dall'OCSE, a contare dal 1° gennaio 2017<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il rispetto da parte degli Stati delle regole elaborate dall'OCSE in materia di scambio d'informazioni tra le autorità fiscali viene verificato attraverso delle valutazioni tra

In questo contributo cercheremo pertanto di fornire una panoramica generale, ma puntuale, sulla nuova politica della Svizzera in materia di scambio automatico d'informazioni sia attraverso convenzioni bilaterali sia con l'UE<sup>2</sup>.

## 2. La Convenzione sull'assistenza amministrativa

### 2.1. Il punto di partenza

Affinché lo scambio d'informazioni automatico possa essere implementato, è necessario in primo luogo che la Svizzera recepisca nel suo sistema monistico<sup>3</sup> la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa)<sup>4</sup>. È solo ed esclusivamente sulla base di questa convenzione che la Svizzera, come del resto anche gli altri Stati, potrà attuare lo *standard*<sup>5</sup>. Il 9 ottobre 2013 il Consiglio federale ha deci-

---

pari (cd. «*peer reviews*») del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio d'informazioni ai fini fiscali (cfr. <http://www.oecd.org/tax/transparency> [pagina consultata il 13 settembre 2015]).

<sup>2</sup> Cfr. anche su questo tema SIMONA GENINI, Lo scambio automatico d'informazioni in ambito OCSE ed UE: implicazioni per la Svizzera, in: Samuele Vorpe (a cura di), *Contravvenzioni e delitti fiscali nell'era dello scambio internazionale d'informazioni*, Scritti in onore di Marco Bernasconi, Manno 2015, pag. 391 segg.

<sup>3</sup> Per quanto attiene alla validità del diritto internazionale, la Svizzera segue per tradizione il sistema monistico, secondo cui con la sua entrata in vigore il diritto internazionale diventa parte del diritto nazionale (cfr. La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 16 ottobre 2007 e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 20 novembre 2008, in: FF 2010 2015, pag. 2052 segg.).

<sup>4</sup> Questa convenzione costituisce un ampio strumento di cooperazione multilaterale che consente alle parti contraenti di scambiarsi le informazioni in ambito fiscale. La Convenzione sull'assistenza amministrativa prevede inoltre altre forme di assistenza (p. es. al recupero delle imposte). Cfr. Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale), n. 15.047, del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4613, pag. 4618 (cit.: Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa).

<sup>5</sup> Questa è, almeno, l'opzione multilaterale mediante la quale la Svizzera ha deciso di implementare lo scambio automatico, in cui, sulla Convenzione sull'assistenza am-

so di firmare questa convenzione<sup>6</sup>, la cui firma è poi avvenuta il successivo 15 ottobre 2013<sup>7</sup>.

L'art. 6 Convenzione sull'assistenza amministrativa regola lo scambio automatico d'informazioni:

Per talune categorie di casi e secondo le procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 4.

La semplice sottoscrizione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, seguita dall'approvazione delle Camere federali e, salvo referendum facoltativo, la ratifica da parte del Governo, non è ancora sufficiente affinché la Svizzera scambi informazioni in modo automatico con gli Stati facenti parte della Convenzione sull'assistenza amministrativa<sup>8</sup>. Per attivare lo scambio automatico d'informazioni occorre infatti un accordo supplementare<sup>9</sup>.

## 2.2. *Le imposte considerate*

L'ultima parte dell'art. 6 Convenzione sull'assistenza amministrativa stabilisce che le Parti si scambiano le informazioni di cui all'art. 4 del

---

ministrativa, si innesta, come vedremo al capitolo 3, il *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information* (MCAA). Si tratta del cd. modello II di implementazione dello scambio automatico. Con l'UE esisterà invece un accordo parallelo bilaterale sullo scambio automatico d'informazioni, in sostituzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (AfisR; RS 0.641.926.81), per cui tra Svizzera e Stati membri dell'UE non sarà necessario passare dall'art. 6 Convenzione sull'assistenza amministrativa. Si tratta, del cd. modello I; ci arriveremo al capitolo 6.

<sup>6</sup> DFF, Il Consiglio federale decide di firmare la Convenzione sull'assistenza amministrativa e licenzia un progetto di mandato di negoziazione con l'UE sulla fiscalità del risparmio, Comunicato stampa, Berna, 9 ottobre 2013, in: <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=50525> (pagina consultata il 9 settembre 2015).

<sup>7</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4617.

<sup>8</sup> La lista degli Stati che hanno aderito alla Convenzione sull'assistenza amministrativa è disponibile al seguente link: <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=127&CM=8&DF=12/5/2008&CL=ITA> (pagina consultata il 13 settembre 2015).

<sup>9</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4619.

medesimo ordinamento. Il paragrafo 1 dell'art. 4 Convenzione sull'assistenza amministrativa, oltre a riprendere la stessa formulazione di cui all'art. 26 par. 1 M-OCSE, ovvero che «*Le Parti scambiano [...] le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione delle loro legislazioni interne*», indica che il campo di applicazione riguarda le «*imposte considerate nella presente Convenzione*».

L'art. 30 par. 1 lett. *a* Convenzione sull'assistenza amministrativa accorda agli Stati aderenti la facoltà di limitare il campo di applicazione delle imposte oggetto dello scambio automatico d'informazioni. Una Parte può di conseguenza richiedere assistenza amministrativa alle altre Parti soltanto sulle imposte per le quali è disposta a fornirla<sup>10</sup>.

L'elenco delle imposte considerate è previsto all'art. 2 Convenzione sull'assistenza amministrativa e contiene sia le imposte dirette sia quelle indirette. Quelle indicate all'art. 2 par. 1 lett. *a* Convenzione sull'assistenza amministrativa non possono essere oggetto di una riserva da parte di uno Stato che ha aderito al trattato multilaterale. Come indicato dal Messaggio del Consiglio federale, l'assistenza amministrativa viene «*limitata alle seguenti imposte: imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito da attività lucrativa, reddito della sostanza, reddito commerciale, utili di capitale e altri redditi) e sulla sostanza (sostanza complessiva, sostanza mobiliare e immobiliare, sostanza commerciale, capitale e riserve e altri elementi patrimoniali). Concretamente sono le imposte sul reddito, sulla sostanza, sugli utili, sul capitale e l'imposta preventiva*»<sup>11</sup>.

Le imposte oggetto di una riserva da parte degli Stati aderenti al trattato multilaterale, ovvero di esclusione dall'assistenza amministrativa, sono elencate all'art. 2 par. 1 lett. *b* Convenzione sull'assistenza amministrativa. In questo caso, oggetto di una riserva del Consiglio federale, sono le imposte che non vengono riscaldate a livello federale. Non rientrano «*i contributi della sicurezza sociale, in quanto non sono considerati impo-*

---

<sup>10</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4628.

<sup>11</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4628.



*ste. I contributi obbligatori da versare allo Stato o agli organismi di sicurezza sociale di diritto pubblico, come ad esempio i contributi AVS, sono esplicitamente esclusi mediante una riserva concernente l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b numero ii (cfr. art. 1 par. 3 del disegno di decreto federale). Anche i contributi alla previdenza professionale (2° pilastro) non rientrano nel campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa dato che non sono imposte»<sup>12</sup>. Sono inoltre escluse le imposte sulle successioni e sulle donazioni, le imposte immobiliari, l'IVA, le imposte sulle vendite, le imposte sui veicoli a motore, ecc.<sup>13</sup>.*

Riassumendo, le imposte considerate nella Convenzione sull'assistenza amministrativa sono (i) le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito; (ii) le imposte cantonali e comunali sulla sostanza<sup>14</sup>.

### **2.3. Le altre forme di assistenza amministrativa**

Lo scambio d'informazioni su domanda viene disciplinato dall'art. 5, mentre quello spontaneo dall'art. 7 Convenzione sull'assistenza amministrativa. Se da un lato lo scambio d'informazioni su domanda non rappresenta una novità nell'ambito della politica di assistenza amministrativa seguita dalla Svizzera poiché le CDI rinegoziate a partire dal 13 marzo 2009 riguardano soltanto questa modalità, lo scambio spontaneo d'informazioni costituisce invece, come lo scambio automatico d'informazioni, un'assoluta novità, che con la ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa deve essere attuato in maniera obbligatoria<sup>15</sup>.

Lo scambio automatico e quello spontaneo d'informazioni costituiscono una sorta di «*apripista*» per lo Stato che riceve tali informazioni. L'autorità fiscale di questo Stato può infatti avviare in seguito un'indagine per

<sup>12</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4628 seg.

<sup>13</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4628.

<sup>14</sup> Cfr. art. 1 cpv. 3 cifra 1, risp. art. 3 cpv. 1 del Progetto di Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

<sup>15</sup> L'art. 7 par. 1 Convenzione sull'assistenza amministrativa dispone un elenco d'informazioni che una Parte deve comunicare alle altre Parti quando ne viene a conoscenza (lett. da a a e).

richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiesto attraverso lo scambio su domanda<sup>16</sup>. Per queste ragioni, come anche osservato dal Consiglio federale, è corretto ritenere che queste «*tre modalità di scambio d'informazioni [...] si integrano a vicenda*»<sup>17</sup>.

### **3. L'Accordo multilaterale per lo scambio automatico d'informazioni**

#### **3.1. Il preambolo**

La Svizzera ha firmato l'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a Conti Finanziari (*Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, MCAA) il 19 novembre 2014<sup>18</sup>.

Dal preambolo dell'MCAA si intuisce l'importanza della Convenzione sull'assistenza amministrativa quale base legale «*a monte*» per attuare lo scambio automatico d'informazioni. È infatti ritenuto indispensabile che «*le giurisdizioni dei firmatari dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo) sono le Parti della Convenzione sull'assistenza amministrativa in materia fiscale [...] che hanno firmato o espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconosciuto che la Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti pri-*

---

<sup>16</sup> La domanda di assistenza amministrativa potrà poggiare sull'art. 5 Convenzione sull'assistenza amministrativa, oppure anche sulla disposizione concernente l'assistenza amministrativa prevista da una CDI (di regola l'art. 26) risp. su un accordo sullo scambio d'informazioni in materia fiscale (*Tax Information Exchange Agreement*, TIEA). Ognuno di questi strumenti si basa sugli *standards* OCSE in materia di assistenza amministrativa fiscale. Le uniche differenze possono riguardare il campo di applicazione temporale e le imposte considerate dall'assistenza amministrativa (Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4624).

<sup>17</sup> Messaggio Convenzione sull'assistenza amministrativa, pag. 4619.

<sup>18</sup> DFF, La Svizzera intraprende un ulteriore passo verso l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni, Comunicato stampa, Berna, 19 novembre 2014, in: <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=55327> (pagina consultata il 13 settembre 2015).

*ma che vi sia il primo scambio d'informazioni relative a Conti Finanziari; [...]*».

Ne consegue che senza aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa, uno Stato è giuridicamente impossibilitato a trasmettere le informazioni sulla base dell'MCAA. Lo stesso Consiglio federale rileva che l'MCAA «*costituisce l'accordo che consente di introdurre lo scambio automatico d'informazioni conformemente all'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa*»<sup>19</sup>.

### **3.2. I contenuti dell'MCAA (e del CRS)**

L'MCAA è un modello elaborato dall'OCSE che contiene le basi materiali per lo scambio automatico d'informazioni. Questo documento è stato approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 e ha ottenuto l'avallo del G20 il 20-21 settembre 2014<sup>20</sup>. L'MCAA si completa di un allegato, lo Standard comune di comunicazione d'informazioni e adeguata verifica in materia fiscale ai conti finanziari (*Common Reporting and Due Diligence Standard*, CRS)<sup>21</sup>. Da un lato, l'MCAA si occupa di

<sup>19</sup> Messaggio relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico d'informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni a fini fiscali), n. 15.046, del 5 giugno 2015, in: FF 2015 4467, pag. 4469 (cit.: Messaggio MCAA/LSAI). Chiariamo, da principio, un aspetto terminologico al fine di dissipare ogni possibile confusione. L'abbreviativo *MCAA* è utilizzato tanto per designare il modello sullo scambio automatico approvato dal Consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014 (*Model Competent Authority Agreement*), che l'accordo multilaterale concluso il 29 ottobre 2014, e sottoscritto dalla Svizzera il 19 novembre 2014 (*Multilateral Competent Authority Agreement*). Nei contenuti, i due testi sono sostanzialmente identici, posto come il secondo riprende, quasi alla lettera, il primo. La loro natura giuridica è tuttavia diversa. Il primo costituisce un modello di riferimento ed appartiene quindi alla categoria del *soft law*, il secondo, invece, costituisce a tutti gli effetti – ancorché, come vedremo, deve essere attivato bilateralmente per potersi applicare – un accordo internazionale.

<sup>20</sup> Cfr. OCSE, L'échange automatique d'informations, in: <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automaticexchange.htm> (pagina consultata il 13 settembre 2015).

<sup>21</sup> Il CRS, che mira ad ottimizzare l'efficacia e a ridurre i costi per le istituzioni finanziarie, è largamente ispirato all'approccio intergovernativo seguito per l'applicazione della legge FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*). Cfr. OCSE, Norme

stabilire quali informazioni devono essere scambiate dalle autorità fiscali degli Stati contraenti, risp. le modalità che regolano lo scambio automatico d'informazioni, dall'altro, il CRS disciplina in modo dettagliato chi raccoglie quali informazioni e su quali conti<sup>22</sup>. Il CRS non contiene obblighi di diligenza soltanto per i nuovi conti, ma si estende anche a quelli esistenti<sup>23</sup>.

L'MCAA contiene una sezione di definizioni (sez. 1), definisce i tipi d'informazioni che sono da scambiare (sez. 2), il calendario e le modalità di scambio d'informazioni (sez. 3), la collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell'MCAA (sez. 4), così come le regole di confidenzialità e di protezione dei dati che devono essere rispettate (sez. 5). Le sez. 4, 6 e 7 riguardano le consultazioni tra le autorità competenti, la durata dell'MCAA, compresa la sua sospensione e la sua denuncia<sup>24</sup>.

Il Consiglio federale definisce «*modello 2*», lo scambio automatico d'informazioni che viene introdotto sulla base della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'MCAA (inteso come accordo internazionale multilaterale) e dell'attivazione bilaterale attraverso la notifica al Segretariato dell'Organo di coordinamento<sup>25</sup>.

### **3.3. Le informazioni oggetto dello scambio (persone e conto)**

Le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione sono previste alla sez. 2 par. 2 MCAA<sup>26</sup>. Sono in particolare tre categorie d'informazioni ad essere scambiate: (i) informazioni concernenti l'identificazione; (ii) informazioni concernenti il conto; (iii) informazioni concernenti le finanze<sup>27</sup>.

---

d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale, Parigi 2015, pag. 10 (cit.: Commentario MCAA/CRS).

<sup>22</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4471 seg., pag. 4502.

<sup>23</sup> RENÉ MATTEOTTI/GABRIEL BOURQUIN/SELINA MANY, *Steuerrisiken mit Offshore-Strukturen für Banken und ihre Mitarbeiter*, ASA 82, pag. 669 segg., pag. 705.

<sup>24</sup> OCSE, *Commentario MCAA/CRS*, pag. 67.

<sup>25</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4475.

<sup>26</sup> Cfr. anche sez. I CRS.

<sup>27</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4494.

### 3.3.1. *Le informazioni concernenti l'identificazione*

Lo scopo di questa categoria è di conoscere l'identità delle persone oggetto dello scambio automatico d'informazioni. Si tratta sia delle persone titolari del conto sia di quelle che esercitano il potere di controllo sul conto.

Sono oggetto dello scambio il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF)<sup>28</sup>; se lo scambio riguarda delle persone fisiche, sono da comunicare anche la data e il luogo di nascita (sez. 2 par. 2 lett. *a* MCAA).

### 3.3.2. *Le informazioni concernenti il conto*

Lo scopo di questa categoria è di conoscere l'identità del conto e dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione.

Sono oggetto dello scambio il numero di conto, il nome e l'eventuale numero d'identificazione dell'istituto finanziario (sez. 2 par. 2 lett. *b* e *c* MCAA).

### 3.3.3. *Le informazioni concernenti le finanze*

A dipendenza del tipo di conto (di custodia, di deposito, altri conti) da comunicare, vengono trasmesse le relative informazioni finanziarie.

---

<sup>28</sup> Il Consiglio federale osserva che «il NIF fa parte delle informazioni da scambiare nel quadro dello scambio automatico d'informazioni. In particolare l'esperienza degli Stati che hanno già introdotto lo scambio automatico d'informazioni a fini fiscali dimostra che l'impiego di un NIF accresce in modo significativo la sua efficacia poiché permette di attribuire i dati ricevuti a un preciso contribuente. La Svizzera dispone di un numero d'identificazione delle imprese (IDI), da utilizzare come numero d'identificazione fiscale delle imprese nell'ambito dello scambio automatico d'informazioni. In Svizzera non esiste invece un numero d'identificazione fiscale per le persone fisiche armonizzato a livello federale. È quindi necessario introdurre un numero d'identificazione fiscale per le persone fisiche (cfr. in merito l'art. 21 LSAI). L'introduzione di questo numero rappresenterà un onere per le autorità fiscali, che in un secondo tempo renderà possibile tuttavia una migliore elaborazione dei dati ricevuti» (Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4511). Sulla base dell'art. 21 lett. *a* D-LSAI il Consiglio federale si occuperà di disciplinare l'attribuzione e l'utilizzo del NIF.

Per ogni conto sono da trasmettere il saldo o il valore del conto alla fine dell'anno civile o un altro momento, se il conto è stato chiuso (sez. 2 par. 2 lett. *d* MCAA).

Nel caso di un conto di custodia, le informazioni finanziarie includono gli interessi, i dividendi, i saldi di conto, i ricavi dalle vendite di attività finanziarie e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto (sez. 2 par. 2 lett. *e* MCAA). Costituiscono inoltre informazioni finanziarie i redditi da determinati prodotti assicurativi (per i quali è misurabile un valore maturato o di un contratto di rendita) (sez. 2 par. 2 lett. *d* MCAA).

Nel caso di un conto deposito, le informazioni finanziarie includono gli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o un adeguato periodo di rendicontazione (sez. 2 par. 2 lett. *f* MCAA).

Infine nel caso degli altri conti, le informazioni finanziarie includono l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno civile o un adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario è il debitore o è l'agente obbligato al pagamento, compresi eventuali pagamenti di riscatto effettuati dal titolare del conto (sez. 2 par. 2 lett. *e* MCAA).

In proposito, lo stesso parere ordinato dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) sulla questione della costituzionalità dello scambio automatico<sup>29</sup>, riconosce che la massa d'informazioni trasmessa automaticamente può non essere sempre mirata (*Zielungenaueigkeit*): da un lato, può infatti riguardare soggetti che beneficiano di un regime fiscale speciale (p. es. globalisti o *resident not domiciled* nel Regno Unito), risp. entità giuridiche (p. es. *trusts* discrezionali) che, per le loro caratteristiche, non sono concretamente assimilati ai loro aventi diritto economico secondo il principio della trasparenza. D'altra parte, non essendo rilevate tutte le transazioni in entrata e in uscita sul conto, vi può essere il rischio che

---

<sup>29</sup> La questione della costituzionalità è messa in discussione da FRANCESCO NAEF, *Automatischer Informationsaustausch ist verfassungswidrig*, in: <http://www.csnlav.com/wp/wp-content/uploads/2015/05/Der-Automatischer-Informationsaustausch-ist-verfassungswidrig-def.pdf> (pagina consultata il 4 ottobre 2015).

determinati redditi imponibili che affluiscono sul conto, in caso di successive uscite per importi analoghi nel corso dell'anno, sfuggano all'accertamento fiscale<sup>30</sup>. Al di là di una tale possibile utilizzazione abusiva di una relazione bancaria, è tuttavia innegabile che l'informazione sul saldo alla fine dell'anno, e quindi il confronto possibile con i periodi fiscali precedenti, costituisce un efficace strumento di controllo indiretto sul possibile afflusso di redditi non dichiarati. Tale possibilità non era data nel regime alternativo *Rubik* sulla ritenuta alla fonte, che assoggettava soltanto a detta ritenuta i redditi del capitale e le plusvalenze. Viene inoltre riconosciuto il merito, al regime dello scambio automatico rispetto a quello della ritenuta alla fonte anonima, di consentire l'applicazione di un'imposizione progressiva<sup>31</sup>. In definitiva, è quindi chiaro che la trasmissione automatica d'informazioni bancarie all'autorità cui è assoggettato il titolare e/o avente diritto economico di una relazione bancaria costituisce uno strumento di controllo idoneo per favorire la conformità fiscale dei contribuenti<sup>32</sup>. Il soppesamento tra questa finalità ed il bene giuridico della tutela della sfera privata, costituisce poi una valutazione di politica legislativa che, una volta espressa in una legge in senso formale, sfugge ovviamente a qualsiasi possibilità di controllo costituzionale (cfr. art. 190 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]).

### 3.4. *Gli istituti finanziari residenti in Svizzera*

Gli istituti finanziari svizzeri incaricati dell'identificazione dei conti oggetto della comunicazione sono (art. 2 cpv. 1 lett. *d* D-LSAI)<sup>33</sup>:

- gli istituti finanziari residenti in Svizzera, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto situata al di fuori della Svizzera, *oppure*

---

<sup>30</sup> Cfr. RENÉ MATTEOTTI, Verfassungskonformität des automatischen Informationsaustauschs. Kurzgutachten im Auftrag des Staatssekretariats für Internationale Finanzfragen, Zurigo, 13 agosto 2015, pag. 9 seg.

<sup>31</sup> XAVIER OBERSON, International Exchange on Information in Tax Matters, Cheltenham Glos 2015, pag. 177 seg.

<sup>32</sup> Cfr. MATTEOTTI, op. cit., pag. 10.

<sup>33</sup> Il CRS non si occupa di definire il concetto di residenza degli istituti finanziari. La definizione è contenuta nella sez. VIII n. 4 e 5 del Commentario MCAA/CRS (Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4519).

- una succursale di un istituto finanziario che non risiede in Svizzera, se questa succursale è situata in Svizzera.

Per essere un istituto finanziario residente in Svizzera è richiesto l'assoggettamento all'imposta in Svizzera (art. 5 cpv. 1 D-LSAI) secondo i requisiti previsti dalla Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e dalla Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

Se un istituto finanziario non avesse domicilio fiscale in Svizzera, esso sarebbe comunque considerato residente in Svizzera ai sensi del capoverso 2 dell'art. 5 D-LSAI, qualora:

- fosse stato costituito secondo il diritto svizzero; *oppure*
- avesse la direzione, compresa la direzione effettiva in Svizzera; *oppure*
- fosse sottoposto alla vigilanza svizzera sui mercati finanziari.

In questo caso, ancorché l'istituto finanziario avesse il domicilio fiscale all'estero, sarebbe comunque considerato «svizzero» in relazione ai conti che gestisce in Svizzera<sup>34</sup>.

Un *trust* è considerato un istituto finanziario svizzero se almeno uno dei suoi *trustee* risiede in Svizzera (art. 5 cpv. 4 D-LSAI). Il Consiglio federale giustifica questa disposizione nel modo seguente: «*Secondo la Sezione VII n. marg. 4 del commentario relativo allo SCC un istituto finanziario è considerato residente nello Stato in cui è assoggettato a imposta. Questa regola è applicabile anche ai trust, che sono considerati istituti finanziari tenuti alla comunicazione. I trust sono però raramente assoggettati poiché di norma per l'imposizione ci si basa sulle persone che vi stanno dietro* (ndr. e, nell'ipotesi in cui il *trust* si qualificherà come *passive NFE [Non-Financial Entity]*<sup>35</sup>, le informazioni verranno trasmesse con riferimento alle «*persone che detengono il controllo*» secondo quanto andremo a precisare al capitolo 3.6.3.). *Questo è anche il motivo per cui, oltre alla regola di cui sopra, un trust è residente nello*

---

<sup>34</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4519.

<sup>35</sup> Cfr. TOBIAS F. ROHNER/CHRISTOPH SCHÄRER, Diskretionäre Trusts als letztes Mittel gegen den AIA in Steuersachen?, ST 9/2015, pag. 711 segg., pag. 714.



*Stato o negli Stati in cui almeno uno dei suoi trustee è residente (cfr. art. 5 cpv. 4 LSAI)»<sup>36</sup>.*

Questo significa che, ai fini dello scambio automatico d'informazioni, il luogo in cui viene istituito un *trust* (p. es. Guernsey) non è rilevante allorquando i *trustee* non risiedono fiscalmente nella stessa giurisdizione<sup>37</sup>. Ne consegue che il *trust* viene di regola esaminato secondo il diritto dello Stato di residenza dei *trustee*<sup>38</sup>.

Vi è poi l'art. 17 D-LSAI che regola i casi in cui un *trust* viene considerato un istituto finanziario tenuto alla comunicazione in un altro Stato. In questo caso ogni *trustee* residente in Svizzera è autorizzato, senza violare l'art. 271 del Codice penale (CP; RS 311.0), ad effettuare la comunicazione per il *trust* all'autorità competente di tale Stato. Sempre il Consiglio federale così si esprime: *«Se un trust è assoggettato a imposta in un altro Stato e in tal modo diventa un istituto finanziario tenuto alla comunicazione in questo Stato, può capitare che il trustee svizzero di questo trust debba effettuare una comunicazione alle autorità fiscali di detto Stato. Il trustee è la persona che nella struttura del trust dispone delle necessarie informazioni. Se un trust è assoggettato in un altro Stato, ad esempio perché il fiduciante vi è residente, quest'ultimo non dispone di regola delle necessarie informazioni per procedere alla comunicazione alle autorità fiscali secondo lo standard per lo scambio automatico d'informazioni. Con l'articolo 17 il trustee svizzero di questo trust viene autorizzato a effettuare la comunicazione»<sup>39</sup>.*

Riassumendo, vi sono quindi due costellazioni possibili con riferimento a conti detenuti da un *trust*. Questi possono essere assimilati ad un'entità non finanziaria passiva (*passive NFE*) e l'istituto finanziario dichiarante applica quindi la comunicazione con riferimento alle persone che ne detengono il controllo, secondo il cd. *look through approach*. In una seconda ipotesi, il *trust* si qualifica esso stesso come istituto finanziario dichiarante

---

<sup>36</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4532.

<sup>37</sup> ROHNER/SCHÄRER, op. cit., pag. 712.

<sup>38</sup> ROHNER/SCHÄRER, op. cit., pag. 712.

<sup>39</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4532.

ed il *trustee* in Svizzera può quindi essere tenuto esso stesso alla comunicazione dei dati all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), oppure all'autorità fiscale in cui un *trust* estero fosse assoggettato<sup>40</sup>.

### **3.5. *Gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione***

La sez. VIII parte B punto 1 CRS prescrive quali sono gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Vi rientrano p. es. gli enti statali, le organizzazioni internazionali o banche centrali, fondi pensioni, veicoli d'investimento collettivo esenti, *trusts* nella misura in cui il rispettivo *trustee* sia un istituto finanziario tenuto alla comunicazione<sup>41</sup>.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 D-LSAI vi rientrano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, gli istituti e le agenzie di proprietà degli enti statali, comprese le assicurazioni sociali, le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione, le missioni diplomatiche e permanenti, le rappresentanze consolari, le missioni speciali. Vi rientrano inoltre gli istituti di previdenza professionale, di libero passaggio, collettori, i fondi di garanzia, i fondi d'investimento, gli emittenti di carte di credito a determinate condizioni, i veicoli collettivi d'investimento esenti ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; RS 951.31)<sup>42</sup>, ecc.<sup>43</sup>.

Per quanto concerne i *trusts*, il capoverso 9 dell'art. 3 D-LSAI prevede quanto segue:

Laddove l'accordo applicabile lo prevede, un *trust* è considerato un'istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione purché il fiduciario del *trust* (*trustee*) sia un'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione e comunichi tutte le informazioni da comunicare secondo l'accordo applicabile in merito a tutti i conti oggetto di comunicazione del *trust*.

---

<sup>40</sup> Cfr. anche ROHNER/SCHÄRER, op. cit., pag. 713 seg.

<sup>41</sup> Le definizioni per qualificare questi soggetti ai fini del CRS sono regolate dalla sez. III parte B punto 2 segg.

<sup>42</sup> È il caso quando tutte le partecipazioni sono detenute da persone fisiche o enti che non sono persone oggetto di comunicazione (Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4516).

<sup>43</sup> Per contro le banche cantonali, ancorché il loro capitale sia detenuto al 100% dai relativi Cantoni, sono tenute alla comunicazione poiché svolgono un'attività finanziaria commerciale (art. 3 cpv. 4 D-LSAI; Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4514).

Il Consiglio federale mostra il seguente esempio<sup>44</sup>:

Se il trust è un istituto finanziario dello Stato A, ma il trustee è residente nello Stato B, il trust è svincolato dall'obbligo di comunicazione soltanto se il trustee adempie gli obblighi di identificazione, adeguata verifica e comunicazione secondo la legislazione dello Stato A.

### ***3.6. L'individuazione dei conti oggetto dello scambio***

La sez. II CRS istituisce gli obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale. Ai sensi della parte A della sez. II CRS un conto si considera come «*conto oggetto di comunicazione*» dal momento in cui viene identificato come tale. La trasmissione va effettuata anche per i conti ai quali non sono stati accreditati degli importi, risp. ai conti il cui valore è pari a zero o addirittura negativo<sup>45</sup>. Il valore del conto viene determinato all'ultimo giorno di un anno civile oppure all'ultimo giorno del periodo di rendicontazione (sez. II parte C CRS).

#### *3.6.1. L'individuazione dei conti preesistenti delle persone fisiche*

Gli istituti finanziari oggetto di comunicazione sono tenuti a verificare tutti i conti preesistenti di persone fisiche, nonostante le procedure di verifica dei conti sia diversa per gli importi non rilevanti e quelli rilevanti<sup>46</sup>. L'art. 9 cpv. 1 lett. c D-LSAI autorizza gli istituti finanziari svizzeri ad applicare ai conti preesistenti le procedure applicabili per i nuovi conti.

##### a) I conti esclusi

La sez. III parte A CRS stabilisce per quali conti non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione. Sono esclusi da tale obbligo i conti che sono contratti d'assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4516.

<sup>45</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4503.

<sup>46</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4504.

<sup>47</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4504.

Alla sez. VIII parte C punto 17 CRS sono inoltre elencati una serie di conti che sono da considerarsi esclusi (p. es. conto previdenziale, contratto di assicurazione sulla vita con una durata che termina prima del raggiungimento del novantesimo anno di età della persona fisica assicurata, conto il cui titolare è una comunità ereditaria<sup>48</sup>, conti deposito a determinate condizioni, ecc.)<sup>49</sup>. L'art. 4 cpv. 1 D-LSAI stabilisce che i conti esclusi «*sono conti pensionistici o che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di sottrazione d'imposta*».

#### b) I conti con importi non rilevanti

Per quanto concerne gli importi non rilevanti (sez. II parte B CRS), la procedura di individuazione si applica ai conti preesistenti di una persona fisica il cui saldo o valore aggregato non supera un milione di dollari americani (*United States dollar*, USD)<sup>50</sup>. Ai fini della determinazione della residenza con riferimento ai conti il cui importo viene qualificato «*non rilevante*», l'istituto finanziario si fonda sull'indirizzo di residenza riportato in base a prove documentali (sez. III parte B punto 1 CRS) o se del caso su una ricerca di indizi (sez. III parte B punto 2 CRS)<sup>51</sup>. In base all'art. 9 cpv. 1 lett. e D-LSAI, l'istituto finanziario è tenuto a seguire entrambe le procedure.

In prima battuta l'istituto finanziario deve verificare la residenza del titolare del conto attraverso delle prove documentali (sez. III parte B punto 1 CRS). Si tratta della cd. «*procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di verifica*»<sup>52</sup>. Ciò significa che l'istituto finanziario

---

<sup>48</sup> Se stabilita conformemente al Codice civile (CC; RS 210).

<sup>49</sup> I capoversi 1 e 2 dell'art. 4 D-LSAI forniscono un elenco dei conti esclusi dallo scambio automatico d'informazioni. Il capoverso 1 enumera come esclusi i conti del settore previdenziale, mentre il capoverso 2 considera conti esclusi quelli gestiti da istituti finanziari svizzeri non tenuti alla comunicazione e conti di garanzia della pigione secondo l'art. 257e del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

<sup>50</sup> Per la verifica da parte degli istituti finanziari svizzeri si fa capo al franco svizzero (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. k D-LSAI). Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi corrispondenti agli importi in USD (art. 12 cpv. 2 D-LSAI).

<sup>51</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4504.

<sup>52</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4504.

può basarsi su un indirizzo indicato in un passaporto valido o in una carta d'identità<sup>53</sup>.

In secondo luogo, qualora non fosse possibile risalire all'identità del titolare del conto attraverso delle prove documentali, l'istituto finanziario è tenuto ad effettuare una ricerca negli archivi elettronici, sulla base dei seguenti indizi (sez. III parte B punto 2 CRS):

- a. identificazione del titolare del conto come residente di uno Stato oggetto di comunicazione;
- b. attuale indirizzo postale o di residenza (compresa una casella postale) in uno Stato oggetto di comunicazione;
- c. uno o più numeri telefonici in uno Stato oggetto di comunicazione e nessun numero di telefono nello Stato dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione;
- d. ordini di bonifico permanenti (diversi da quelli relativi al conto di deposito) a favore di un conto detenuto in uno Stato oggetto di comunicazione;
- e. procura o poteri di firma concessi a un soggetto con indirizzo in uno Stato oggetto di comunicazione; *oppure*
- f. indirizzo di fermo posta o «c/o» in un Stato oggetto di comunicazione qualora l'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non disponga di nessun altro indirizzo nel fascicolo relativo al titolare del conto.

Il Consiglio federale, nel suo commento, rileva quanto segue: *«In caso di indizi contraddittori bisogna procurarsi un'autocertificazione e/o prove documentali (ndr. sez. III parte B punto 5 CRS). Altrimenti la comunicazione viene effettuata in linea di principio a tutti gli Stati oggetto di comunicazione determinati nel corso della ricerca degli indizi (sono applicabili regole speciali se un unico indizio trovato è un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o) (ndr. sez. III parte B punto 4 CRS). Se non vengono trovati indizi il conto è considerato come non documentato (ndr. sez. III parte B punto 5 CRS). Gli Stati possono prevedere che i conti*

---

<sup>53</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4504.

*non documentati siano da comunicare alle autorità fiscali (cfr. art. 15 cpv. 1 LSAI). In questo modo le autorità fiscali possono verificare perché una determinata istituzione finanziaria ha conti non documentati e se vi si possa porre rimedio mediante adeguate misure di attuazione degli obblighi di adeguata verifica. Informazioni concernenti conti non documentati non vengono trasmesse agli Stati partner»<sup>54</sup>.*

L'art. 9 cpv. 1 lett. *b* D-LSAI accorda agli istituti finanziari svizzeri la facoltà di decidere se applicare le procedure per i conti con importi rilevanti a determinati o a tutti i conti di importo non rilevante.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono poi verificare i conti preesistenti di importo non rilevante entro un anno a partire dall'applicazione dello scambio automatico con lo Stato partner (art. 11 cpv. 2 lett. *a* D-LSAI).

### c) I conti con importi rilevanti

Le persone fisiche con conti preesistenti dispongono di un conto rilevante allorquando il valore del loro conto o il valore aggregato sia superiore ad un milione di USD<sup>55</sup>. Se prima, per i conti non rilevanti, si parlava della cd. «*procedura semplificata per l'adempimento degli obblighi di verifica*», ai sensi della sez. III parte C CRS si può parlare della cd. «*procedura rafforzata per l'adempimento degli obblighi di verifica*». Tale procedura non contempla la procedura relativa all'indirizzo di residenza su prova documentale.

In prima battuta l'istituto finanziario deve effettuare una ricerca negli archivi elettronici (sez. III parte C punto 1 CRS), la quale corrisponde a quella prevista per i conti non rilevanti.

Successivamente, se dalla ricerca elettronica non è stato possibile risalire alla residenza del titolare del conto, si deve procedere ad una ricerca negli archivi cartacei (sez. III parte C punto 2 CRS). Quest'ultima ricerca avviene se le banche dati interrogabili elettronicamente dell'istituto fi-

---

<sup>54</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4505.

<sup>55</sup> L'art. 2 cpv. 1 lett. *l* D-LSAI prevede l'utilizzo della valuta in franchi svizzeri. Il Consiglio federale stabilisce gli importi in franchi svizzeri corrispondenti agli importi in USD (art. 12 cpv. 2 D-LSAI).

nziario tenuto alla comunicazione non contengono i necessari campi per tutte le informazioni indicate sopra. Secondo il Consiglio federale *«se ad esempio tutti i fattori di cui sopra sono registrati elettronicamente e quindi interrogabili tranne le procure e le potestà di firma, un istituto finanziario può limitare la ricerca negli archivi cartacei a questi due fattori. Oltre alla ricerca di indizi elettronica e cartacea, per i conti di importo rilevante bisogna interrogare il responsabile del rapporto (ndr. sez. III parte C punto 4 CRS)»*<sup>56</sup>.

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono verificare i conti preesistenti di importo rilevante entro due anni a partire dall'applicazione dello scambio automatico con lo Stato partner (art. 11 cpv. 2 lett. b D-LSAI).

d) Passaggio dai conti con importi non rilevanti ad importi rilevanti

Se nel periodo della comunicazione annuale un conto preesistente appartenente ad una persona fisica diventa di importo rilevante, l'istituto finanziario è tenuto a completare le procedure di verifica rafforzata entro l'anno civile successivo all'anno in cui il conto è diventato rilevante (sez. III parte C punto 6 CRS).

e) Conto non documentato

Allorquando un istituto finanziario non è in grado di determinare la residenza fiscale del titolare del conto, conformemente alle disposizioni della sez. XIII parte C punto 11 CRS, esso è tenuto a comunicarlo all'AFC entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato (art. 15 cpv. 1 D-LSAI).

### *3.6.2. L'individuazione dei nuovi conti delle persone fisiche*

Sulla base della sez. IV parte A CRS nel caso di nuovi conti di persone fisiche, indipendentemente dall'ammontare dell'importo, l'istituto finanziario deve acquisire un'autocertificazione al momento dell'apertura del conto e che può essere parte della documentazione di apertura del conto, che permetta di determinare la residenza fiscale della persona fisica.

---

<sup>56</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4506.

L'autocertificazione deve contenere: la firma del titolare, la data, il nome e l'indirizzo del titolare del conto, lo Stato di residenza fiscale, il NIF, e la data di nascita (sez. IV parte B CRS)<sup>57</sup>.

Il capoverso 5 dell'art. 11 D-LSAI specifica che la certificazione richiesta tramite il formulario A (identificazione degli aventi economicamente diritto) nel quadro della procedura relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro adempie queste condizioni. La falsa autocertificazione viene punita ai sensi dell'art. 251 CP<sup>58</sup>.

### 3.6.3. *L'individuazione dei conti preesistenti degli enti*

Il primo compito che spetta all'istituto finanziario è quello di stabilire (*i*) se si tratta di un conto preesistente appartenente ad un ente, la cui persona è oggetto di comunicazione e (*ii*) se l'entità è un soggetto non finanziario passivo (*passive NFE*)<sup>59</sup> per cui bisogna rilevare la residenza delle persone che esercitano il suo controllo<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4506. Per verificare la plausibilità dell'autocertificazione, l'istituto finanziario si basa sulle informazioni fornite al momento dell'apertura del conto, compresi i documenti raccolti nel quadro delle procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro.

<sup>58</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4527. Di principio, l'autocertificazione, in ragione del suo carattere autoreferenziale ed in assenza di un valore probatorio accresciuto, non rientrerebbe nella nozione di documenti ai sensi dell'art. 110 CP. La falsa attestazione, di conseguenza, non sarebbe punibile per falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP. Poiché tuttavia il diritto interno, ed in particolare l'art. 11 cpv. 5 D-LSAI, inserisce l'autocertificazione nel formulario A ed in questo è esplicitamente indicata la punibilità secondo l'art. 251 CP, l'autocertificazione istituita per l'applicazione dello scambio automatico varrà, conformemente alla prassi relativa al formulario A acquisito in materia di lotta contro il riciclaggio, quale documento, con la conseguenza della punibilità della sua falsificazione ai sensi dell'art. 251 CP. Il formulario A avrà quindi due finalità perfettamente sovrapposte: la prima originaria, di identificazione del cliente in adempimento della finalità antiriciclaggio, la seconda di applicazione dello scambio automatico delle informazioni.

<sup>59</sup> Si tratta di un'entità che non è un istituto finanziario e che non esercita un'attività commerciale o di fabbricazione o un'altra attività gestita secondo criteri commerciali. Sono normalmente considerati un'entità non finanziaria passiva un *trust* o una fondazione con caratteristiche simili (Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4506).

<sup>60</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4506.



a) I conti esclusi

Sono esclusi dagli obblighi di verifica, identificazione e comunicazione i conti preesistenti di entità il cui saldo o valore aggregato non supera i 250 000 USD. Questi conti non sono soggetti a verifica, identificazione e comunicazione fintanto che il saldo o il valore aggregato non superi l'importo di 250 000 USD all'ultimo giorno di qualsiasi anno civile successivo (sez. V parte A CRS, art. 9 cpv. 1 lett. d D-LSAI).

b) I conti soggetti a verifica

I conti soggetti a verifica degli enti sono quelli il cui saldo e valore aggregato supera i 250 000 USD all'ultimo giorno di qualsiasi anno civile successivo (sez. V parte B CRS).

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione devono verificare i conti preesistenti di enti entro due anni a partire dall'applicazione dello scambio automatico con lo Stato partner (art. 11 cpv. 3 D-LSAI).

c) La procedura di verifica per determinare se l'entità è una persona oggetto di comunicazione

La sez. V parte D punto 1 CRS prevede i criteri per determinare se un ente costituisce una persona oggetto di comunicazione. In primo luogo è data possibilità di verificare le informazioni che sono da conservare per finalità di legge o in ragione dei rapporti con la clientela. Per determinare se l'ente è una persona oggetto di comunicazione è possibile far uso della documentazione raccolta nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro. In secondo luogo, in assenza d'informazioni disponibili, l'istituto finanziario deve acquisire un'autocertificazione dall'ente interessato.

d) La procedura di verifica per determinare le persone che esercitano il controllo

Se l'ente è un soggetto non finanziario passivo, l'istituto finanziario deve verificare l'identità delle persone che ne esercitano il controllo. Se figura che una delle persone che esercita il controllo è una persona oggetto di comunicazione, il conto dell'ente deve essere considerato come un conto

oggetto di comunicazione (sez. V parte D punto 2 CRS). Il Consiglio federale spiega questa disposizione sulla base del seguente esempio<sup>61</sup>:

Lo Stato A ha introdotto lo scambio automatico d'informazioni con gli Stati B, C e D ma non con lo Stato E. Un'entità non finanziaria passiva è residente nello Stato E ed è titolare di un conto presso un'istituzione finanziaria nello Stato A. In questo caso l'istituzione finanziaria nello Stato A deve, sebbene lo scambio automatico d'informazioni non sia stato introdotto con lo Stato E, identificare le persone che esercitano il controllo dell'entità non finanziaria passiva. Nel caso in cui queste persone sono residenti negli Stati B, C o D, la comunicazione viene fatta a questi Stati. Se l'entità non finanziaria passiva è residente nello Stato B, l'istituzione finanziaria deve, oltre alla comunicazione, identificare anche in questo caso le persone che esercitano il controllo. Se queste persone sono residenti negli Stati D ed E, la comunicazione è fatta agli Stati B e D.

Secondo la sez. VIII parte D punto 6 CRS, l'espressione «*Persone che detengono il controllo*» designa le persone fisiche che detengono il controllo di un ente. Nel caso di un *trust*, l'espressione designa il *settlor*, il *trustee*, (eventualmente) il *protector*, i beneficiari<sup>62</sup> nonché ogni persona fisica che detiene effettivamente il controllo del *trust* e, nel caso di una struttura giuridica che non sia un *trust*, l'espressione designa persone in posizioni equivalenti o analoghe. L'espressione «*Persone che detengono il controllo*» deve essere interpretata conformemente alle Raccomandazioni GAFI<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4507.

<sup>62</sup> Nel caso di beneficiari occorre poi distinguere se questi hanno diritto ad una distribuzione oppure soltanto sono possibili beneficiari di una distribuzione discrezionale. In quest'ultimo caso gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione scelgono di effettuare una comunicazione con riferimento a queste persone esclusivamente nell'anno in cui ricevono una distribuzione (Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4524). Il Consiglio federale spiega questa situazione con il seguente esempio: «*In presenza di un trust discrezionale i cui beneficiari sono ad esempio i tre figli del fiduciante, è possibile effettuare una comunicazione annuale di tutti e tre i figli oppure una comunicazione limitata ai figli che nell'anno in esame hanno effettivamente ottenuto una distribuzione. Se un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione decide di procedere alla comunicazione soltanto nell'anno in cui i beneficiari hanno ottenuto una distribuzione deve adottare adeguate misure organizzative che gli garantiscano di identificare le distribuzioni versate ai beneficiari*» (Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4524).

<sup>63</sup> Cfr. RU 2015 1389.

Se entro 90 giorni dall'apertura di un nuovo conto non dispone del nome, dell'indirizzo e della data di nascita del titolare del conto e delle persone che esercitano il controllo, l'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione chiude il conto (art. 11 cpv. 8 D-LSAI). L'istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione non può invece chiudere un nuovo conto se relativamente a questo conto è dato obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (LRD; RS 955.0)<sup>64</sup>.

L'istituto finanziario svizzero è invece tenuto a bloccare tutti i movimenti del conto se entro 90 giorni dopo l'apertura di un nuovo conto non dispone delle informazioni necessarie (art. 11 cpv. 9 D-LSAI).

### *3.6.4. L'individuazione dei nuovi conti degli enti*

Nel caso dei nuovi conti appartenenti agli enti si applicano *mutatis mutandis* le medesime verifiche previste per i conti preesistenti (sez. VI CRS)<sup>65</sup>. Non si applica il criterio della soglia dei 250 000 USD per l'individuazione dei conti oggetto di comunicazione. L'istituto finanziario è tenuto ad acquisire un'autocertificazione per ogni nuovo conto.

Rispetto alla procedura per i conti preesistenti, per i nuovi conti degli enti non finanziari passivi, vi è uno scostamento della procedura poiché l'istituto finanziario deve acquisire un'autocertificazione che attesta la residenza fiscale delle persone che esercitano il controllo (sez. VI parte A punto 2 CRS)<sup>66</sup>.

### *3.7. Le tempistiche e le modalità dello scambio*

Ai sensi della sez. 3 par. 3, prima frase MCAA, le informazioni devono essere scambiate, da quando il trattato entra in vigore, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono (*i.e.* entro la fine del mese di settembre). Condizione necessaria per lo scambio auto-

---

<sup>64</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4528.

<sup>65</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4508.

<sup>66</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4508.

matico d'informazioni, secondo la sez. 3 par. 3, seconda frase MCAA, è aver soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni<sup>67</sup>:

- entrambi gli Stati devono aver posto in vigore la Convenzione sull'assistenza amministrativa;
- entrambi gli Stati devono aver firmato il MCAA;
- entrambi gli Stati devono aver confermato di disporre delle basi legali necessarie ad attuare lo *standard*;
- entrambi gli Stati devono aver comunicato al Segretariato dell'Organo di coordinamento<sup>68</sup> di essere interessate ad uno scambio automatico d'informazioni con l'altro Stato.

Le informazioni vengono scambiate mediante uno *standard* comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile (*Extensible Markup Language*, XML<sup>69</sup>) sulla base della sez. 3 par. 5 MCAA.

### **3.8. Il principio della riservatezza e della protezione dei dati**

La sez. 5 par. 1 MCAA rimanda all'art. 22 Convenzione sull'assistenza amministrativa<sup>70</sup>. Secondo quanto previsto dall'art. 22 par. 1 Convenzione sull'assistenza amministrativa le informazioni che uno Stato ha ricevuto devono essere tenute segrete come le informazioni ottenute in virtù del suo diritto interno. Una disposizione analoga è prevista dall'art. 26 M-OCSE.

Al paragrafo 2 dell'art. 22 Convenzione sull'assistenza amministrativa è invece regolato il principio di specialità. In questo caso le informazioni trasmesse sono comunicate soltanto alle persone o autorità che si occupano degli adempimenti dell'obbligo fiscale nello Stato interessato. Questa regola corrisponde, anche in questo caso, a quanto previsto dall'art. 26 M-OCSE.

---

<sup>67</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4495.

<sup>68</sup> Cfr. anche sez. 8 MCAA.

<sup>69</sup> Per maggiori informazioni cfr. OCSE, Standardised format for automatic exchange, in: <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/40501987.pdf> (pagina consultata il 14 settembre 2015).

<sup>70</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4496.

Si osserva tuttavia che nel caso in cui uno Stato avesse escluso determinate imposte dal campo di applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, tutti gli altri Stati partner che hanno ricevuto informazioni da questo Stato non possono utilizzarle per le imposte escluse dal campo di applicazione<sup>71</sup>.

L'art. 22 par. 4 Convenzione sull'assistenza amministrativa disciplina l'utilizzo delle informazioni ricevute per altri scopi diversi da quelli fiscali per quanto questo impiego sia autorizzato dal diritto di entrambi gli Stati e l'autorità competente che ha trasmesso le informazioni ne autorizza l'impiego. Se le informazioni sono trasmesse ad autorità penali, l'AFC autorizza la trasmissione d'intesa con l'Ufficio federale di giustizia (art. 15 cpv. 4 D-LSAI).

Qualora uno Stato violasse i principi della riservatezza e della protezione dei dati, lo Stato interessato deve notificarlo immediatamente al Segretario dell'Organo di coordinamento (sez. 5 par. 2 MCAA). In quest'ipotesi, in caso di grave violazione degli obblighi di confidenzialità da parte dello Stato destinatario delle informazioni, l'altro Stato potrebbe, quale contromisura proporzionata da un profilo dei rapporti internazionali, sospendere temporaneamente lo scambio automatico, fintantoché non venissero ristabilite le garanzie di tutela della riservatezza.

#### **4. Il disegno di legge federale sullo scambio automatico d'informazioni**

L'MCAA e il CRS allegato contengono delle norme di diritto materiale per attuare lo scambio automatico d'informazioni. Essendo alcune disposizioni formulate in modo piuttosto sommario e quindi non direttamente applicabili (*self-executing*), il Consiglio federale ha presentato un disegno di legge federale che si occupa inoltre di disciplinare l'organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e le penalità<sup>72</sup>.

---

<sup>71</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4497.

<sup>72</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4509.

#### 4.1. *Una legge di applicazione solo per lo scambio automatico*

Benché lo scambio automatico d'informazioni sia diventato uno *standard* riconosciuto a livello internazionale, l'OCSE concede agli Stati un sufficiente margine di manovra per la sua applicazione<sup>73</sup>.

Sulla base dell'art. 1 D-LSAI, la legge federale di applicazione è applicabile nei casi in cui la Svizzera scambia le informazioni in modo automatico con:

- uno Stato partner conformemente all'MCAA e al suo allegato CRS, firmato dal Consiglio federale il 29 ottobre 2014 (art. 1 cpv. 1 lett. *a* D-LSAI);
- altri Stati oppure Istituzioni internazionali (*i.e.* UE) con i quali è stato pattuito un accordo internazionale relativo a conti finanziari (art. 1 cpv. 1 lett. *b* D-LSAI). *In casu* si tratta dell'Accordo firmato il 27 maggio 2015 tra la Svizzera e l'UE relativo all'introduzione dello scambio automatico d'informazioni<sup>74</sup>.

La legge federale di applicazione non si estende per contro all'Accordo FATCA (Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA; RS 0.672.933.63) tra Svizzera e Stati Uniti d'America in quanto è già prevista la relativa legge federale di attuazione (Legge FATCA; RS 672.933.6). Per quanto riguarda l'applicazione delle CDI e dei TIEA è invece la Legge federale sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1) a costituire il punto di riferimento<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> MARKUS WEBER/ROBIN KING/ANDREAS ROHRER, Umsetzung des AIA nach OECD-Standard als Herausforderung für Finanzinstitute, ST 9/2015, pag. 703 segg., pag. 704.

<sup>74</sup> DFF, Accordo Svizzera - UE sullo scambio automatico d'informazioni a fini fiscali: firma e procedura di consultazione, Comunicato stampa, Berna, 27 maggio 2015, in: <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57397> (pagina consultata il 14 settembre 2015).

<sup>75</sup> Cfr. anche Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4510.

#### **4.2. *La valenza dei commentari dell'OCSE per gli istituti finanziari***

L'art. 8 D-LSAI prescrive che gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione attuano le modifiche ai commentari dell'OCSE relativi all'MCAA e al CRS soltanto se sono state riprese in una legge federale, un'ordinanza o da un'istruzione dell'AFC.

#### **4.3. *La comunicazione a priori alle persone oggetto dello scambio e relativa tutela giurisdizionale***

L'art. 14 D-LSAI obbliga gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione ad informare la persona oggetto di comunicazione, direttamente o per il tramite della loro Parte contraente. La comunicazione deve essere trasmessa alla persona entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene per la prima volta l'invio delle informazioni (art. 14 cpv. 1 D-LSAI). Oggetto della comunicazione sono le seguenti informazioni:

- a. la qualifica di istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione;
- b. gli accordi di cui all'art. 1 cpv. 1 D-LSAI e il loro contenuto, in particolare le informazioni da scambiare sulla base dell'accordo;
- c. l'elenco delle Giurisdizioni partner della Svizzera e il luogo di pubblicazione di questo elenco aggiornato;
- d. l'impiego autorizzato di queste informazioni in applicazione dell'accordo secondo l'art. 1 cpv. 1 D-LSAI;
- e. i diritti delle persone oggetto di comunicazione secondo la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e il D-LSAI.

La persona interessata, che viene informata dall'istituto finanziario svizzero entro il 31 gennaio dell'anno in cui avviene la prima trasmissione delle informazioni che lo concernono, avrà cinque mesi di tempo per far valere i suoi diritti rispetto all'istituto finanziario tenuto alla comunicazione (art. 15 cpv. 1 D-LSAI)<sup>76</sup>.

La tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 29a Cost., che statuisce segnatamente il diritto dell'accesso al giudice, avviene quindi in primo luogo

---

<sup>76</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4529 seg..

davanti al giudice civile. Infatti, ai sensi dell'art. 5 LPD, il cliente dell'istituto finanziario svizzero ha diritto affinché i dati, che secondo l'istituto finanziario sono oggetto di comunicazione, vengano rettificati in caso di errore.

Inoltre, secondo l'art. 6 LPD, il contribuente potrà opporsi alla trasmissione dei dati all'estero qualora rischi un pregiudizio particolarmente grave da ritenersi sproporzionato, in particolare laddove mancano nello Stato destinatario garanzie che lo tutelino. Tale disposizione potrà trovare applicazione, in maniera compatibile con lo spirito della norma dell'OCSE sullo scambio automatico, soltanto in casi di rigore, in particolare laddove le garanzie procedurali previste dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) non sono rispettate nel Paese destinatario delle informazioni, o se il contribuente è potenzialmente soggetto a pene sproporzionate, risp. non ha beneficiato prima dell'introduzione dello scambio automatico, di nessuna possibilità di dichiarazione volontaria. In caso di contrasto tra l'istituto finanziario e il cliente sull'obbligo di comunicazione, e/o sul contenuto delle informazioni da trasmettere, l'istanza decisionale sarà il giudice civile secondo l'art. 15 LPD.

Egli dovrà, oltre che ai casi di rigore in base all'art. 6 LPD, esprimersi se del caso anche sull'applicabilità nel caso concreto delle basi materiali per lo scambio automatico d'informazioni. Ciò potrà p. es. essere il caso per un cliente che contesta di essere assoggettato al Paese cui viene attribuito dalla banca sulla base dei suoi obblighi di verifica. Una competenza decisionale piena del giudice civile in proposito, preserva, come osservato dal parere fatto allestire dal DFF, l'art. 29a Cost.<sup>77</sup>. Rafforza inoltre una tendenza, in virtù della quale sempre più spesso il giudice civile è chiamato ad intervenire in controversie nel campo della fiscalità internazionale, in particolare laddove è richiesta la trasmissione di dati all'estero.

---

<sup>77</sup> Cfr. MATTEOTTI, op. cit., pag. 5 seg., pagg. 18-21.



#### **4.4. *La comunicazione delle informazioni all'AFC***

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono annualmente per via elettronica all'AFC, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile interessato, le informazioni che saranno poi oggetto dello scambio automatico (art. 15 cpv. 1, prima frase D-LSAI). L'istituto finanziario comunica a sua volta all'AFC le informazioni sui conti non documentati (art. 15 cpv. 1, seconda frase D-LSAI).

#### **4.5. *La comunicazione delle informazioni agli Stati partner e relativa tutela giurisdizionale***

L'AFC in seguito trasmette alle autorità fiscali competenti dello Stato partner le informazioni che ha ricevuto dagli istituti finanziari svizzeri entro il termine stabilito, *i.e.* entro nove mesi dalla fine dell'anno civile a cui si riferiscono (art. 15 cpv. 2 D-LSAI in combinato disposto con sez. 3 par. 3 MCAA). Le informazioni su conti non documentati non vengono per contro trasmesse agli Stati partner<sup>78</sup>.

Così come precisato dal Messaggio del Consiglio federale, prima della trasmissione di dati all'estero, l'AFC non procede ad alcuna verifica materiale dei dati<sup>79</sup>. In altre parole, la trasmissione di dati all'estero non avviene sulla base di una decisione ma bensì di un atto materiale dell'AFC («*Realakt*») senza effetti giuridici<sup>80</sup>. Di conseguenza, non sussiste, nemmeno, un atto impugnabile. Il Consiglio nazionale, per ovviare a tale lacuna in ambito di rimedi di diritto, ha inserito un nuovo capoverso 2 all'art. 19 D-LSAI, secondo cui se la trasmissione di dati implica per le persone coinvolte un pregiudizio irreparabile per mancanza delle garanzie di uno Stato di diritto nello Stato che riceve le informazioni, è applicabile l'art. 25a della Legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.01). Secondo tale disposizione, chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l'autorità competente ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti, elimini le conseguenze degli stessi, oppure ne ac-

---

<sup>78</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4531.

<sup>79</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4533.

<sup>80</sup> Cfr. in proposito MATTEOTTI, op. cit., pag. 6.

certi l'illiceità. L'autorità pronuncia in proposito mediante decisione formale. Ciò che quindi apre la strada al ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Di conseguenza, laddove il contribuente estero paventa il verificarsi di un danno irreparabile per assenza delle garanzie di uno Stato di diritto, per motivi, quindi, che nel linguaggio della norma dell'OCSE sono assimilabili ad una lesione dell'*ordre public*<sup>81</sup>, può richiedere l'emanazione di una decisione formale all'AFC, la quale sarà quindi, a sua volta, impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.

Ci si può domandare, invece, che cosa avviene se il contribuente non fa valere una lesione dell'*ordre public*, ma altre censure, come p. es. l'assenza di un suo assoggettamento nello Stato in cui vengono trasmesse le informazioni, oppure un'insufficiente salvaguardia nello stesso Stato delle garanzie di confidenzialità. Posto come una trasmissione di dati all'estero comporta in ogni caso un'ingerenza nella sfera privata e nella personalità del soggetto toccato dallo scambio delle informazioni, tutelate dagli artt. 10 cpv. 2 e 13 Cost., il diritto al ricorso ad un'istanza giudiziale, sancito dall'art. 29a Cost., dovrebbe consentire un'applicazione estensiva della possibilità per le persone interessate dallo scambio delle informazioni di fare capo all'art. 25a PA.

Una simile applicazione estensiva discende anche dalla CEDU. L'art. 13 CEDU stabilisce infatti il diritto ad un ricorso effettivo per qualunque censura basata su una garanzia stabilita dalla convenzione stessa. La trasmissione di dati all'estero costituisce un'ingerenza nel diritto del rispetto della vita privata previsto dall'art. 8 CEDU, con la conseguenza che dev'essere data la possibilità di un ricorso effettivo.

In altre parole, un'applicazione dell'art. 19 cpv. 2 D-LSAI compatibile con il diritto di rango superiore costituito dalla Costituzione federale e dalla CEDU dovrebbe consentire un'interpretazione estensiva di tale disposizione, in modo tale da non restringerne il campo di applicazione materiale a sole censure connesse con la lesione dell'*ordre public*. In tal

---

<sup>81</sup> Cfr. OCSE, Commentario MCAA/CRS, pag. 82 seg.

modo, le persone toccate dallo scambio automatico d'informazioni disporrebbero di una doppia tutela giurisdizionale:

- la prima, e la più importante, posto come non è l'AFC, ma sono gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione che sono in contatto con i titolari dei conti e applicano gli obblighi di adeguata verifica in ossequio ai loro doveri di diligenza e di dichiarazione<sup>82</sup>, avverrebbe davanti al giudice civile, prima della trasmissione dei dati dall'istituto finanziario all'AFC;
- il secondo ordine di tutela giurisdizionale potrebbe invece intervenire sussidiariamente una volta che l'AFC fosse in possesso dei dati. La persona toccata potrebbe quindi chiedere, laddove contestasse la legittimità della trasmissione dei dati, l'emanazione di una decisione formale, la quale sarebbe a sua volta impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale.

Mediante una simile doppia tutela giurisdizionale, il meccanismo sullo scambio automatico delle informazioni è senz'altro attuato in maniera compatibile con le garanzie procedurali dei soggetti toccati discendenti dalla Costituzione federale e dalla CEDU.

#### **4.6. *Le ripercussioni sul segreto bancario svizzero***

L'art. 15 cpv. 5 D-LSAI recita che «*le informazioni trasmesse all'AFC secondo il capoverso 1 possono essere utilizzate ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto interno soltanto se avrebbero potuto essere ottenute secondo il diritto svizzero*».

Le informazioni trasmesse all'AFC da parte degli istituti finanziari svizzeri riguardano le persone oggetto di comunicazione fiscalmente residenti in uno Stato partner che scambio automaticamente le informazioni con la Svizzera. Se una persona oggetto di comunicazione fosse anche residente fiscale in Svizzera, l'AFC otterrebbe delle informazioni per tassare il contribuente. Tuttavia, l'AFC, ai sensi dell'art. 15 cpv. 5 D-LSAI, sarà impossibilitata ad utilizzare queste informazioni poiché,

---

<sup>82</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4533.

queste, non le avrebbe potute ottenere secondo il diritto svizzero, in quanto protette dall'art. 127 cpv. 3 LIFD, che tutela la relazione contrattuale tra cliente ed istituto finanziario sulla base dell'art. 47 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR; RS 952.0)<sup>83</sup>.

#### ***4.7. Le informazioni trasmesse automaticamente dall'estero***

Lo scambio automatico d'informazioni potrà avere delle ripercussioni anche sui contribuenti con domicilio fiscale in Svizzera che detengono dei conti in uno Stato partner. Infatti, secondo l'art. 20 D-LSAI, e in applicazione del principio di reciprocità, l'AFC non solo sarà tenuta a trasmettere le informazioni oggetto di comunicazione all'autorità competente dello Stato partner, ma a sua volta riceverà le informazioni di contribuenti svizzeri. Ora, ai fini dell'art. 20 cpv. 1 D-LSAI, il Consiglio federale accorda alle autorità fiscali la facoltà di impiegare le informazioni ottenute per il calcolo e la riscossione delle imposte. La disposizione del citato capoverso 1 è la seguente:

Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione del diritto fiscale svizzero, l'AFC trasmette le informazioni che le sono state trasmesse automaticamente da altre Giurisdizioni alle autorità competenti svizzere per la tassazione e la riscossione delle imposte che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo applicabile. L'AFC segnala a queste autorità le restrizioni inerenti all'impiego delle informazioni trasmesse e l'obbligo del segreto previsto dalle disposizioni di assistenza amministrativa dell'accordo applicabile.

Ne consegue che l'AFC, sulla base degli artt. 111 LIFD e 39 cpv. 2 LAID, trasmetterà le informazioni alle autorità fiscali cantonali per la corretta tassazione dei contribuenti residenti nei loro Cantoni.

Poiché le informazioni ricevute dalla Svizzera in forma automatica, o anche in forma spontanea in applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa, sovente non saranno sufficienti per accertare la

---

<sup>83</sup> Le informazioni che possono essere ottenute secondo il diritto svizzero riguardano, come indicato dal Consiglio federale, i casi in procedimenti penali fiscali impugnati secondo la Legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) che si occupa dei reati d'imposta preventiva, tasse di bollo e IVA; ai sensi della LIFD (art. 190 segg.) in caso di sottrazione continuata di importanti somme d'imposta e in caso di delitti fiscali (art. 186 seg. LIFD); cfr. Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4532.

situazione fiscale del contribuente svizzero, vi era la necessità legislativa di superare l'autolimitazione posta dall'art. 22 cpv. 6 LAAF, secondo cui la Svizzera presenta una domanda di assistenza per l'ottenimento d'informazioni bancarie soltanto se queste possono essere ottenute secondo il diritto svizzero<sup>84</sup>.

L'art. 40 D-LSAI mira ad introdurre quindi un nuovo capoverso 7 all'art. 22 LAAF che abroga l'autolimitazione nei confronti degli Stati con i quali, sussistendo lo scambio spontaneo e/o automatico d'informazioni, la Svizzera può ottenere informazioni bancarie senza previa domanda. Secondo il testo di tale disposizione, essa varrà non soltanto con riferimento a domande di assistenza svizzere che si basassero su dati concretamente ottenuti per mezzo di un'assistenza in forma spontanea o di uno scambio automatico, ma riguarderà più in generale qualsiasi possibilità di domanda amministrativa nei confronti degli Stati con i quali queste forme di collaborazione sono possibili. Vi sarà, quindi, una significativa estensione delle facoltà di indagine all'estero da parte del fisco svizzero.

#### ***4.8. La regolarizzazione degli averi non dichiarati in uno Stato partner***

Le Camere federali hanno accolto il 20 marzo 2008 la Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena<sup>85</sup>. Questa legge, che è entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha introdotto un'amnistia individuale (cd. «*mini-amnistia fiscale*») per le persone fisiche e giuridiche ai fini delle imposte dirette federale e cantonali. Se in base al diritto in vigore sino al 31 dicembre 2009, il contribuente che si autodenunciava all'autorità fiscale era punito con una multa pari ad un quinto dell'imposta sottratta, con il diritto vigente il contribuente non sarà più soggetto ad una multa in occasione della prima autodenuncia all'autorità fiscale, ma dovrà comunque pagare il recupero d'imposta ordinario, riferito ai dieci anni precedenti l'autodenuncia, compresi gli interessi di ritardo.

---

<sup>84</sup> Cfr. Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4543 seg.

<sup>85</sup> RU 2008 4453.

Qualsiasi contribuente potrà beneficiare una sola volta nella vita dell'autodenuncia esente da pena e, ad ogni ulteriore autodenuncia, sarà applicabile, come era previsto dal diritto previgente, una multa pari ad un quinto dell'imposta sottratta. In particolare, si prescinde dall'aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione (i) che la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale, (ii) che il contribuente aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta e (iii) che egli si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta<sup>86</sup>.

Il Consiglio federale propone di non modificare le disposizioni riguardante l'autodenuncia<sup>87</sup>.

Il Consiglio nazionale, nella sua seduta di mercoledì 16 settembre 2015, ha tuttavia deciso, nell'ambito di un voto molto combattuto (85 voti contro 80), di aderire all'emendamento dell'on. Fabio Regazzi che propone, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della LSAI, una riduzione a cinque anni, anziché dieci, del periodo del recupero d'imposta.

Così come configurata, la proposta dell'on. Regazzi costituisce una disposizione transitoria che rende ancora più attraente, per una limitata finestra temporale, lo strumento già vigente della mini-amnistia fiscale federale<sup>88</sup>.

Al di là di una discussione più generale sui fondamenti giuridici e di opportunità in termini di politica legislativa e finanziaria dello strumento dell'amnistia fiscale, che non è qui il caso di affrontare, il tempismo della proposta dell'on. Regazzi appare indubbio. Così come visto, in ragione del suo carattere reciproco, lo scambio automatico d'informazioni apre infatti delle nuove fonti d'informazione significative anche per il fisco svizzero.

---

<sup>86</sup> Per una panoramica sulle disposizioni introdotte, cfr. RU 2008 4453.

<sup>87</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4535.

<sup>88</sup> SAMUELE VORPE, Autodenuncia fiscale più attraente, laRegion, venerdì 18 settembre 2015, pagg. 9 e 30.

## 5. L'attivazione bilaterale

Sinora è stato indicato che l'art. 6 Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce la prima condizione affinché la Svizzera possa introdurre lo scambio automatico d'informazioni con gli Stati partner.

Per poter attuare lo scambio automatico d'informazione è stato inoltre indicato che è necessario recepire l'MCAA, compreso il suo allegato (CRS).

Tuttavia questo accordo, che si basa sull'art. 6 Convenzione sull'assistenza amministrativa, per poter essere applicato necessita di un'ulteriore legge federale, la LSAI.

Nel momento in cui sono soddisfatte queste premesse, lo scambio automatico d'informazioni con uno Stato partner è possibile soltanto a condizione che la Svizzera comunichi al Segretariato dell'Organo di coordinamento l'intenzione di effettuare lo scambio automatico d'informazioni con tale Stato.

L'attivazione bilaterale dello scambio automatico con i singoli Stati sarà infatti oggetto di ulteriori progetti legislativi<sup>89</sup>, che dovranno anch'essi essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale<sup>90</sup>.

L'MCAA costituisce un modello di accordo multilaterale che tuttavia può essere attivato soltanto bilateralmente tra gli Stati<sup>91</sup>.

Il Consiglio federale propone che l'Assemblea federale decida in ultima sede in merito a questi decreti e che non sottostiano al referendum facoltativo, ovvero che abbiano la forma di un decreto federale semplice (art. 163 cpv. 2 Cost.)<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> Al momento è stata firmata (3 marzo 2015) una dichiarazione congiunta con l'Australia per introdurre bilateralmente lo scambio automatico d'informazioni (DFF, Il Consiglio federale avvia la consultazione concernente lo scambio automatico d'informazioni a fini fiscali con l'Australia, Comunicato stampa, Berna, 29 aprile 2015, in: <https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57059> [pagina consultata il 15 settembre 2015]; Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4476).

<sup>90</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4481.

<sup>91</sup> WEBER/KING/ROHRER, op. cit., pag. 703.

<sup>92</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4543.

Tale posizione non appare invero del tutto convincente. Infatti, nell'assetto costituzionale svizzero, la facoltà del referendum facoltativo è la regola, non l'eccezione, e vi si può derogare soltanto in presenza di motivi pertinenti che ne escludono l'applicazione. Simili motivi non sussistono, di principio, in ambito fiscale ed in materia di scambio internazionale d'informazioni, dove vi sono elevate esigenze in termini di rispetto dei principi di legalità e democrazia<sup>93</sup>.

Ancorché la norma dell'OCSE che viene attivata bilateralmente con i singoli Stati è comune (così come era comune quella sullo scambio d'informazioni su richiesta, che veniva ripresa mediante le diverse clausole convenzionali sull'assistenza amministrativa, i cui protocolli di modifica comunque sono stati sempre assoggettati a referendum facoltativo), l'implementazione concreta dello scambio automatico con una giurisdizione richiede comunque un apprezzamento rilevante da parte del legislatore.

Si tratta infatti di verificare se lo Stato in questione rispetta, o meno, le salvaguardie in termini di tutela della confidenzialità e di garanzie procedurali, e se è in grado di garantire una reciprocità effettiva, disponendo, quindi, di meccanismi appropriati di raccolta e scambio d'informazioni. Inoltre, si tratta di controllare, in ossequio al principio della parità delle armi tra i centri finanziari (*level playing field*) se, nel momento dell'introduzione con uno Stato partner in maniera concreta dello *standard* sullo scambio automatico d'informazioni, tale *standard* è effettivamente applicato quale norma universale.

## **6. Lo scambio automatico d'informazioni con l'UE**

Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un accordo per l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni. L'introduzione dello scambio automatico d'informazioni nelle relazioni con l'UE segue un modello diverso, almeno nella forma, di quello previsto bilateralmente dalla Svizzera.

---

<sup>93</sup> ANDREA OPEL, *Neue Ausrichtung, Neuausrichtung der schweizerischen Abkommenspolitik in Steuersachen: Amtshilfe nach dem OECD-Standard, Eine rechtliche Würdigung*, Berna 2015, pag. 38, pag. 44 seg.



L'introduzione dello scambio automatico d'informazioni con gli Stati membri dell'UE non avviene attraverso la Convenzione sull'assistenza amministrativa e all'MCAA, bensì sulla base dell'accordo con l'UE, che costituisce una base legale a sé stante in materia. Quest'ultimo non contempla lo scambio spontaneo d'informazioni<sup>94</sup>. Si tratta quindi di un'intesa all'infuori dell'ambito dell'MCAA<sup>95</sup>.

Il Consiglio federale lo definisce «*modello 1*» poiché viene concluso un accordo con un altro Stato (*i.e.* l'UE), che comprende l'introduzione dello scambio automatico d'informazioni<sup>96</sup>.

In primo luogo va osservato che il nuovo accordo si applica a tutti i 28 Stati membri dell'UE e andrà a sostituire l'AfisR. L'accordo con l'UE si basa essenzialmente sui seguenti punti<sup>97</sup>:

- lo scambio automatico d'informazioni prevede il principio della reciprocità e si basa sull'MCAA e il CRS;
- il sistema della ritenuta d'imposta e della divulgazione volontaria contenuto nell'AfisR viene abrogato e sostituito dallo scambio automatico d'informazioni;
- è previsto uno scambio d'informazioni su richiesta secondo lo *standard* dell'OCSE;
- vi è il mantenimento dell'esenzione dall'imposizione alla fonte sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi, canoni di licenza tra società consociate.

La principale differenza tra l'accordo multilaterale sullo scambio automatico d'informazioni tra Svizzera ed UE, e l'accordo bilaterale sullo scambio automatico d'informazioni è da ricercare nel campo di applicazione delle imposte coperte dall'assistenza amministrativa. Se, da un la-

---

<sup>94</sup> DFF, Rapporto esplicativo concernente un Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE, Berna, 27 maggio 2015, pag. 7, in: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39532.pdf> (pagina consultata il 15 settembre 2015) (cit.: Rapporto esplicativo CH-UE).

<sup>95</sup> WEBER/KING/ROHRER, op. cit., pag. 703.

<sup>96</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4475 seg.

<sup>97</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4476 seg.

to, per effetto dell'art. 6 Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera ha deciso di trasmettere informazioni (e di riceverle) soltanto per l'applicazione delle imposte federali, cantonali e comunali sul reddito, e delle imposte cantonali e comunali sulla sostanza; dall'altro, l'accordo con l'UE prevede un campo di applicazione molto più esteso, poiché vi rientrano, ai sensi dell'art. 5 par. 1, tutte le imposte *«di ogni tipo e denominazione applicate per conto della Svizzera e degli Stati membri, delle loro suddivisioni politiche o delle loro autorità locali, [...]»*<sup>98</sup>.

Per il resto, in materia di scambio automatico d'informazioni l'accordo con l'UE segue l'impostazione data dall'OCSE. Vi è infatti allegato il CRS e sono applicabili le disposizioni previste dal D-LSAI.

## 7. Entrata in vigore

Il Consiglio federale prevede l'entrata in vigore dell'accordo con l'UE al 1° gennaio 2017<sup>99</sup>. Lo stesso vale per l'approvazione dell'MCAA e del D-LSAI<sup>100</sup>. In questo modo il primo scambio d'informazioni potrà avvenire con il mese di settembre 2018<sup>101</sup>. Infatti, dopo che il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha presentato i messaggi alle Camere federali, i quali sono passati al vaglio del Consiglio nazionale, in occasione della seduta del 16 settembre 2015, e verranno presumibilmente trattati dal Consiglio degli Stati, quale seconda camera, nella seduta invernale 2015.

Qualora venissero raccolte le 50 000 firme previste per il referendum facoltativo (art. 140 cpv. 1 Cost.), che devono essere consegnate entro cento giorni alla Cancelleria federale dal momento della pubblicazione sul Foglio federale, il Popolo sarà chiamato a votare. Nel piano d'azione del Consiglio federale è stata tenuta in considerazione anche questa

---

<sup>98</sup> L'accordo sullo scambio automatico d'informazioni con l'UE è disponibile al seguente link: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39520.pdf> (pagina consultata il 15 settembre 2015).

<sup>99</sup> DFF, Rapporto esplicativo CH-UE, pag. 10.

<sup>100</sup> Messaggio MCAA/LSAI, pag. 4475 seg.

<sup>101</sup> MARKUS WEBER/ANNEMARIE RÜEGGER, Globaler AIA in Steuersachen nach OCED-Standard, ST 12/2014, pag. 1170 segg., pag. 1174, Abbildung 3.

eventualità, per cui la votazione potrebbe avere luogo nel mese di settembre 2016, in modo da poter far entrare in vigore gli accordi e la LSAI il 1° gennaio 2017<sup>102</sup>.

## 8. Conclusione

Lo scambio automatico d'informazioni suggella il cambiamento di paradigma della politica svizzera in materia di cooperazione fiscale internazionale: dal segreto bancario all'assoluta trasparenza fiscale. In questa prospettiva, il ruolo cruciale sarà svolto dagli istituti finanziari svizzeri, i quali, per poter implementare lo scambio automatico d'informazioni, saranno chiamati a stabilire una dettagliata griglia informativa sui loro clienti, che verranno quindi suddivisi in funzione del loro assoggettamento fiscale.

Dalla neutralità dell'istituto finanziario in relazione agli adempimenti fiscali dei propri clienti, in particolare di quelli esteri, si passerà quindi ad una funzione ausiliaria degli stessi istituti finanziari all'applicazione degli ordinamenti fiscali dei Paesi esteri. Questo cambiamento, nella misura in cui sarà applicato effettivamente in maniera globale da tutti i centri finanziari mondiali, dovrebbe garantire una migliore conformità fiscale ed una migliore parità di trattamento nell'imposizione dei diversi fattori imponibili, in particolare, lavoro e reddito da capitali finanziari.

Fatta questa premessa, non dovrebbe inoltre determinare delle distorsioni nella concorrenza tra diverse giurisdizioni. La verifica dell'effettiva introduzione uniforme ed omogenea dello scambio automatico d'informazioni dovrà essere eseguita al momento della concreta attuazione di tale forma di collaborazione.

In uno Stato di diritto, il ruolo cruciale che verrà assunto dagli istituti finanziari in materia di trasmissione di dati personali all'estero dovrà inse-

---

<sup>102</sup> DFF, Attuazione dello standard internazionale sullo scambio automatico internazionale d'informazioni in materia fiscale, Berna, 14 gennaio 2015, in: <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37898.pdf> (pagina consultata il 15 settembre 2015).

rirsi in un quadro di tutele giurisdizionali<sup>103</sup>, volto non solo a verificare la corretta applicazione delle basi materiali per lo scambio d'informazioni, ma anche l'assenza di motivi di rifiuto, p. es. in caso di rischi di violazione della garanzia di confidenzialità nello Stato destinatario delle informazioni. In questo ambito, un ruolo di primo piano sarà assunto dal giudice civile.

---

<sup>103</sup> L'importanza di tali tutele è sottolineata in particolare anche da XAVIER OBERSON, *Towards Automatic Exchange of Informations*, RSDA/SZW, 2015, pag. 91 segg., pagg. 103-104.